SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 767)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1980 (V. *Stampato n.* **1439**)

d'iniziativa dei deputati CASATI, ANDÒ, FERRI e GIUDICE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 febbraio 1980

Interpretazione autentica dell'articolo 7, dodicesimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente il riordinamento della docenza universitaria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La proroga dei contratti, degli assegni, delle borse di studio, degli incarichi e delle supplenze di cui al dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ha effetto senza soluzione di continuità a decorrere dal 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ruolo. La proroga si intende riferita agli aventi titolo all'ammissione ai giudizi che siano in servizio alla stessa data del 31 ottobre 1979 e siano in possesso dei requisiti di cui al nono comma dello stesso articolo 7. Resta fermo quant'altro previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*